



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch

Coldrerio, 20 marzo 2017

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente

L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E PER LA SOSTITUZIONE DELLA LORO BATTERIA

Risoluzione Municipale Nr. 1699 del 20 marzo 2017

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Richiamati gli atti con i quali è chiesto all'Amministrazione comunale di introdurre una procedura per incentivare l'acquisto di veicoli elettrici mediante il versamento di un sussidio comunale,

- il Regolamento Comunale;

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;

- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale,

decreta

1. Beneficiari:

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di veicoli elettrici:

- a) Le persone fisiche domiciliate a Coldrerio, maggiorenni, per scopi di mobilità sostenibile sul territorio comunale;
- b) Le attività economiche domiciliate a Coldrerio per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

2. Ammontare del sussidio

Per le biciclette il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa), ritenuto un contributo massimo di CHF 400.00. Il sussidio è riconosciuto solo se il veicolo non è finanziato da enti terzi (sponsor, AI, Pro Senectute, ecc.);

Per gli altri veicoli elettrici, il Municipio si riserva la facoltà di valutare un sussidio ritenuto un importo del 10% del prezzo totale (IVA compresa), ritenuto un contributo massimo di CHF 400.00;

Per le batterie elettriche, il sussidio ammonta al 10 % del prezzo totale (IVA compresa), ritenuto un massimo di CHF 100.00.



3. Periodo di blocco del sussidio

Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni e per un pezzo singolo.

4. Blocco della rivendita del veicolo sussidiato

Il richiedente non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto.

In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio;
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

5. Domicilio del rivenditore del veicolo elettrico

Il veicolo o la batteria devono essere acquistati presso un rivenditore con sede operativa in Ticino.

6. Condizioni per beneficiare del sussidio

Per poter beneficiare del sussidio pieno devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- 6.1.** Il veicolo deve essere stato valutato dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile Enerti SA oppure inserito nel catalogo Ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch) oppure fregiarsi della classe energetica classe A+/A++, categorie equivalenti oppure superiori.
- 6.2.** Il venditore del veicolo deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica (officina servizio e manutenzione) con sede operativa nel Canton Ticino.
- 6.3.** Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni.
- 6.4.** Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione pubblica (tasse, tributi, multe, ...). Nel caso contrario il sussidio viene negato.
- 6.5.** Nel caso di non adempimento di uno o più aspetti citati al punto 6.1/6.2/6.3 il sussidio si riduce di 1/3 per ogni punto non soddisfatto.

7. Non cumulabilità del contributo

Il contributo alla sostituzione della batteria non é cumulabile nello stesso periodo in cui si acquista un veicolo elettrico oppure un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.



8. Termini di inoltro della domanda di sussidio

- 8.1.** La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Segreteria Comunale di Coldrerio tramite l'apposito formulario ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune (www.coldrerio.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 8.2.** A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

9. Diritto del Municipio di riesaminare il caso

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

10. Diritto di reclamo

Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

11. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2017 e resta valida fino al 31 dicembre 2017.

12. Termine di pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo di 30 giorni (22.03.2017 – 21.04.2017*) e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco

Corrado Solcà



Il Segretario

Andrea Luisoni

(*) LPamm Art. 16¹ termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono:

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

² termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.

³ capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali.

⁴ Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.